

Stagione Sportiva 2023-24

Commissione Disciplinare di II° Grado della Regione Lombardia

Componenti Commissione : Massimo Nanni Coordinatore
Nicola Lopatriello Componente
Gianni Manzo Componente

Delibera della Commissione N° 5 / 2023-24
del 03.05.2024

Ricorrente B.A.S. Camuna Fubal



Commissione Disciplinare di II° Grado della Regione Lombardia

DECISIONE N. 5 del 03.05.2024

Collegio Giudicante: Massimo Nanni – Nicola Lopatriello – Gianni Manzo

Ha emanato la seguente decisione.

Ricorrente B.A.S. Camuna Fubal
Comitato UISP Brescia

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto trasmesso alla segreteria della SdA Calcio Uisp Regionale Lombardia il 22.04.2023, tramite e-mail, dal Comitato UISP Brescia Attività Calcio, la società B.A.S. Camuna Fubal (di seguito indicata come Camuna), partecipante all'attività del Campionato di Calcio a 11 del Comitato UISP Brescia, propone a questa Commissione Disciplinare di II° Grado della Regione Lombardia, ricorso avverso il provvedimento disciplinare, emanato dalla Commissione Giudicante di primo grado del Comitato UISP Brescia, come risulta dal Comunicato 20 del 17.04.2024, con cui il Giudice Sportivo UISP ha decretato il risultato d'ufficio di 0-3 per la gara B.A.S. CAMUNA FUBAL - POLISPORTIVA GIANICO, infliggendo pertanto la punizione sportiva della perdita della gara alla ricorrente, in base all'art. 194 RTN.

La società ricorrente richiede la revisione della sentenza di primo grado nei seguenti termini: ripresa della partita dal minuto in cui è stata sospesa sul risultato di 2-1 o in subordine la ripetizione della stessa.

Nello stesso Comunicato, la Commissione Giudicante di primo grado del Comitato UISP Brescia, ha inoltre inflitto alla società B.A.S. Camuna Fubal l'ammenda di € 50 in base all'art. 194 RTN e l'ammenda di € 100 in base all'art. 64 RTN.

- Accertato che l'atto è stato presentato nei termini previsti dal R.T.N.;
- Preso atto del versamento della cauzione relativa al ricorso;
- Preso atto della istanza di richiesta di revisione della sentenza emanata dalla Commissione Giudicante di primo grado del S.d.A. Calcio Uisp del Comitato di Brescia;
- Accertato che il fascicolo del ricorso è stato inviato in copia alla società avversaria POLISPORTIVA GIANICO, ai sensi dell'art. 164 RTN;
- Visionata attentamente la documentazione presentata;
- Visionato il Comunicato Ufficiale del S.d.A. Calcio Uisp Brescia e le Norme di partecipazione da esso emanate;
- Visionato l'estratto di referto del Direttore di gara e il supplemento di referto;
- Sentito il Direttore di gara;

Premesso

- Che la UISP ed in particolare il SDA Calcio Uisp è retto dai requisiti dell'amatorialità (principio inderogabile di cui all'art. 1 della Carta dei Principi).
- Pur non entrando nel merito del ricorso, ma volendo considerare le motivazioni addotte, va chiarito che la Carta dei Principi, posta a fondamento dei diritti e dei doveri delle Associazioni e dei Soci, stabilisce il Principio di lealtà in base al quale ogni socio deve sempre comportarsi con correttezza e lealtà, evitando qualsiasi atto teso a raggiungere un vantaggio ingiusto e/o a provocare danno alla salute altrui. Deve quindi essere rifiutata e prevenuta qualsiasi forma di violenza **fisica o morale**.
- Che la UISP (Unione Italiana Sport Per tutti) è l'associazione di sport per tutti che ha l'obiettivo di estendere il diritto allo sport a tutti i cittadini. **Lo sport per tutti è un bene che interessa la salute, la qualità della vita, l'educazione e la socialità**. Sport, diritti, sociale, ambiente e solidarietà sono le parole guida di quest'Associazione.
- Che l'obiettivo è quello di giungere a una sensibilizzazione dell'opinione pubblica e a una pacifica convivenza fra persone di diverse culture attraverso **l'uso dello sport come strumento di socializzazione**.

MOTIVAZIONE

Questa Commissione Disciplinare Regionale della Lombardia di II° grado, dopo aver analizzato attentamente gli atti ricevuti, richiesti chiarimenti al Comitato di Brescia SdA Calcio Uisp, letto il referto del Direttore di gara e l'integrazione, sentito il Direttore di gara stesso, ritiene che non sussista nessuna ragione per dubitare sulla veridicità e sulla sequenza degli eventi riportati, al di là di quanto affermato dalla ricorrente.

Il Direttore di gara ha sospeso l'incontro al 26' del secondo tempo, a seguito di ripetuti lanci di fumogeni, petardi e bombe carta durante tutta la gara, da parte di persone da lui inequivocabilmente identificate come sostenitori della squadra locale, anche per i colori e le scritte presenti sul loro abbigliamento. Tali eventi avevano obbligato il Direttore di gara a interrompere il gioco più volte, in precedenza, come dettagliatamente riportato nel referto arbitrale. Infatti, già nel corso del primo tempo, erano state necessarie quattro interruzioni che causavano la necessità di far giocare ben quattordici minuti di recupero. Inoltre, l'inizio della ripresa era stato ritardato di dieci minuti, per consentire il dissolvimento del fumo accumulatosi a causa di altri fumogeni lanciati nel corso dell'intervallo fra i due tempi. Ciò nonostante, il Direttore di gara aveva dato inizio alla ripresa, durante la quale egli comandava altre tre interruzioni, sempre per gli stessi motivi, per un totale di quindici minuti. Al 26' minuto, in concomitanza con una rete segnata dalla squadra ospitante, avveniva il lancio contemporaneo di tre fumogeni che rendevano l'aria irrespirabile, convincendo il Direttore di gara a sospendere definitivamente l'incontro.

Nel corpo del ricorso, si afferma che nessun fumogeno o bomba carta è stato lanciato all'interno del terreno di gioco o all'interno della struttura sportiva. A comprova di ciò, è stata allegata una dichiarazione della società che gestisce l'impianto sportivo, secondo la quale l'erba sintetica del terreno di gioco non avrebbe subito alcun danno da bruciatura o scottatura. Si legge inoltre, sempre nel ricorso, che il lancio dei fumogeni sarebbe stato fatto all'esterno della struttura sportiva, su una strada adiacente alla recinzione del terreno di gioco, su spazi pertanto non controllabili e gestibili dalla società ricorrente, secondo la quale è opinabile anche stabilire a quale tifoseria potessero appartenere gli autori dei suddetti lanci.

Nel ricorso viene citato il fatto che i giocatori e i dirigenti, anche della squadra ospitante, avrebbero provato a convincere, purtroppo inutilmente, gli autori di tali gesti a sospenderli, ritenendo con ciò di aver ottemperato a quanto richiesto dall'art. 92 RTN affinché venga escluso il principio di responsabilità oggettiva nel procedimento in questione.

La ricorrente aggiunge che non c'è stata in alcun momento *“percezione di pericolo reale circa l'incolumità dei tesserati, degli spettatori presenti e del Direttore di Gara”*.

Infine, nel ricorso si segnala che, come previsto dall'art. 77 RTN, né l'Ufficiale di gara, né la UISP SdA Calcio competente, né i proprietari o gestori dell'impianto sportivo hanno in alcun momento richiesto di far intervenire le forze dell'ordine.

Concludendo, la ricorrente ritiene di aver agito nel pieno rispetto del regolamento e delle normative e di non essere pertanto punibile, in quanto il fatto non sussiste e nessuna responsabilità può esserle addebitata per comportamenti altrui, avvenuti all'esterno della struttura utilizzata.

Per questi motivi, la società ricorrente termina il ricorso chiedendo implicitamente la cancellazione del risultato stabilito d'ufficio (perdita della gara 0-3) dalla Commissione Giudicante di primo grado del Comitato UISP Brescia e la ripresa della partita dal minuto in cui è stata sospesa sul risultato di 2-1 o in subordine la ripetizione della stessa.

Riguardo questa ultima parte della richiesta, questa Corte fa notare che, in base alle Norme di partecipazione emesse dal SDA Calcio del Comitato UISP Brescia (Art. 8), in caso di gara già iniziata ed interrotta *“per causa di forza maggiore o per altre situazioni non imputabili alla volontà delle società, deve essere disposta la prosecuzione, in altra data, dei soli minuti non giocati”*. È pertanto esclusa la possibilità di ripetizione dell'intera gara, qualora il ricorso in oggetto dovesse venire accolto.

Nella deposizione resa telefonicamente a questa Corte, il Direttore di gara ha confermato totalmente quanto da lui descritto nei documenti ufficiali di gara. Egli ha inoltre specificato che dopo le prime interruzioni da lui operate nel secondo tempo, i giocatori della squadra ospitata avevano già espresso la volontà di abbandonare l'impianto, considerando impossibile proseguire la gara a causa dell'aria irrespirabile creatasi a seguito del ripetuto lancio dei fumogeni. Il Direttore di gara ha riportato di aver insistito e convinto i giocatori della squadra ospitata a continuare l'incontro, in quanto era suo intendimento fare quanto possibile per far terminare regolarmente la partita. Ciò rende poco realistica e praticabile, oltre che inutile e superflua, la richiesta, avanzata dalla società ricorrente, di sentire come testimoni diretti i tesserati della squadra avversaria, i quali, con tutta probabilità, confermerebbero il racconto fatto dal Direttore di gara circa la loro volontà, ripetutamente manifestata, di abbandonare la disputa dell'incontro.

Il Direttore di gara ha anche descritto la posizione occupata dagli autori dei lanci di fumogeni, riportando come essi si trovassero sì nella strada adiacente alla rete che circonda il terreno di gioco, ma esattamente alle spalle della panchina del Camuna, avendo avuto essi frequenti contatti verbali con gli occupanti della stessa, motivando anche con ciò (oltre che mediante l'abbigliamento recante colori, simboli e scritte e gli atteggiamenti tenuti) la sua certezza che essi fossero inequivocabilmente sostenitori della squadra locale.

La dichiarazione della società che gestisce l'impianto, pur certificando che il terreno di gioco non ha subito danni da bruciatura e/o scottatura, ipotizzando l'utilizzo di fumogeni *“già privi di fiamma”* (cit.) qualora caduti sul campo, nello stesso documento cita *“la gravità dell'accaduto”*, invitando *“la società CAMUNA FUBAL e i suoi sostenitori ad un comportamento corretto e rispettoso delle strutture sportive”*.

La palese presenza dei fumogeni è implicitamente ammessa anche nel ricorso, laddove si afferma che *“la serata ‘calda e senza un filo di vento’ ... ha impedito ai fumogeni di dissolversi velocemente anche se, come sempre dallo stesso referto si evince che dopo circa 3-4 minuti il fumo si dissolvesse”* (cit.). I 3-4 minuti sono probabilmente ricavati dal supplemento di referto del Direttore di gara, anche se, in realtà, le interruzioni sono arrivate anche a 6 minuti di durata. Comunque, interruzioni di anche solo 3-4 minuti, soprattutto se ripetute, la dicono lunga sulle condizioni in cui l'incontro ha avuto luogo.

Il fatto che gli autori dei lanci di fumogeni si trovassero al di fuori dell'impianto, per la natura di tali oggetti, non impedisce che essi portassero documento anche all'interno del terreno di gioco, come peraltro dimostrato dalle numerose e non brevi interruzioni cui è stato costretto il Direttore di gara. Queste ripetute interruzioni avrebbero dovuto indurre i dirigenti della società Camuna a far intervenire le Forze dell'ordine, anche senza un'esplicita richiesta del Direttore di gara o dei gestori dell'impianto; richiesta che non è stata fatta, come riporta il ricorso, ma che non esime la società ospitante a porre in essere tutte le azioni possibili per garantire l'ordine pubblico (fra cui l'intervento delle Forze dell'ordine), incombenza prevista dall'art. 77 RTN, comma c), a carico della squadra di casa. Articolo di fatto disatteso dalla società ricorrente, al di là di quanto da essa

ritenuto, in base alle affermazioni fatte nel proprio ricorso. Anche l'uso fatto, come asserisce la ricorrente, al di fuori dal recinto di gioco, ma che ha portato il fumo all'interno, arrecando disturbo al regolare svolgimento della partita, dato anche il ripetersi, era atto da sopprimere senz'altro, con adeguati interventi, che, a parere di questa Corte, sono mancati. Non appare quindi condivisibile l'affermazione, fatta nel ricorso, secondo la quale i tesserati della società Camuna avrebbero agito con la massima diligenza (quella richiesta dall'art. 92 RTN per escludere la responsabilità oggettiva) semplicemente *“dialogando... con sforzi vani”* con gli autori dei gesti in questione.

L'art. 79 RTN dà al Direttore di gara facoltà di *“astenersi dalla prosecuzione della gara quando, a suo insindacabile giudizio, si verificano fatti o situazioni tali che egli ritenga pregiudizievoli all'incolumità propria, degli Ufficiali di gara e/o dei giocatori o comunque tali da non consentirgli di dirigere la gara con imparzialità e piena indipendenza di giudizio”*. E' innegabile che i fatti elencati e la situazione creatasi non possono non aver influito sulla serenità di giudizio dell'arbitro e sulle sue capacità decisionali, costringendolo a più interruzioni e riprese, a discussioni con giocatori e dirigenti, creandogli in vari momenti pressione e stress. Ma più ancora, poiché i giocatori della squadra ospitata avevano espresso più volte al Direttore di gara la loro difficoltà nel proseguire, considerando anche il giustificabile timore di scoppi o ustioni, oltre che l'impedimento ad una adeguata funzione respiratoria durante lo sforzo agonistico, si configura un possibile pregiudizio alla incolumità, ben valutato dallo stesso Direttore di gara nel momento di decidere la sospensione definitiva dell'incontro.

In definitiva, il numero elevato di interruzioni e la loro durata configurano, malgrado la tenace volontà del Direttore di gara di portare a termine l'incontro, l'impossibilità di uno svolgimento regolare della partita, la cui responsabilità non può che ricadere sulla società ospitante, a maggior ragione per il fatto che gli autori delle azioni che hanno creato disturbo e turbamento sono, senza ombra di dubbio, i sostenitori di tale squadra.

Il succitato art. 79 RTN prevede le sanzioni contemplate dall'art. 202 RTN, che, a parere di questa Corte, appare più congruo rispetto all'art. 194 RTN applicato dall'Organo Giudicante di primo grado. Infatti, mentre quanto è avvenuto è dovuto a censurabili comportamenti dei sostenitori della squadra di casa e a mancati interventi della società ospitante (che avrebbero dovuto essere operati), che non hanno garantito il regolare svolgimento della gara, l'art.194 RTN cita esempi che appaiono riguardare prevalentemente gli adempimenti necessari da parte delle società coinvolte nell'incontro: *“rifiuto di cambiare maglia o non aver fornito all'Arbitro una casacca di colore diverso dal proprio e da quello dell'altra squadra (articolo 76/b, c, d, e), rifiuto di presentare la documentazione richiesta, rifiuto di mettere a disposizione l'Assistente di parte (articolo 55), insufficiente disponibilità di palloni (articolo 76/g), insufficiente numero di giocatori (articolo 73), mancata telefonata al Designatore arbitrale (articolo 53/e), mancata messa a disposizione del campo di gioco, altre violazioni ad adempimenti che impediscono l'effettuazione o la prosecuzione della gara”*.

Poiché l'Organo Giudicante di primo grado ha utilizzato l'art. 194 RTN, infliggendo la perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di € 50 alla società ricorrente, questa Corte ritiene che tali sanzioni andrebbero sostituite appunto con quelle previste dall'art. 202 RTN sopra citato, decretando oltre alla medesima perdita della gara per 0-3, l'ammenda di € 75 ed un punto di penalizzazione in classifica alla società Camuna.

Non appare, invece, ben motivato e spiegato il provvedimento che infligge la sanzione di € 100 in base all'art. 64 RTN (Comunicazione di variazioni operative) e, pertanto, questa Corte ritiene che debba essere annullato in quanto non supportato da elementi normativi.

Infine, l'Organo Giudicante di primo grado non ha applicato, come avrebbe invece dovuto fare, la sanzione di € 25 prevista dall'art. 210 RTN per *“Inadempimento degli obblighi previsti dall'art. 77 sull'ordine pubblico”*, senza dubbio disattesi dalla società ospitante, qui ricorrente.

P. Q. M.
La Commissione Disciplinare di II° Grado della Regione Lombardia

DELIBERA

- di **NON ACCOGLIERE** l'istanza di ricorso presentata dalla società B.A.S. Camuna Fubal, con cui la stessa richiede la cancellazione del risultato d'ufficio e la prosecuzione della gara dal minuto della sospensione;
- di confermare il risultato stabilito d'ufficio, perdita per 0-3 ai danni della società B.A.S. Camuna Fubal, in base all'art. 202 RTN (anziché all'art. 194 RTN);
- di infliggere l'ammenda di € 75,00 ed un punto di penalizzazione in classifica alla società B.A.S. Camuna Fubal, in base all'art. 202 RTN;
- di infliggere l'ammenda di € 25,00 alla società B.A.S. Camuna Fubal, in base all'art. 210 RTN;
- di annullare le ammende, inflitte alla società B.A.S. Camuna Fubal dalla Commissione Giudicante di primo grado del Comitato UISP Brescia, di € 100,00 in base all'art. 64 RTN e di € 50,00 in base all'art. 194 RTN, pubblicate sul Comunicato 20 del 17.04.2024;
- di disporre l'incamerazione della cauzione, per effetto del rigetto del ricorso;
- che detta delibera sia pubblicata integralmente sul Comunicato Ufficiale della Attività Calcio Uisp Regionale Lombardia e sul Comunicato Ufficiale della Attività Calcio Uisp del Comitato di Brescia, per gli adempimenti di cui all'art.184 del RTN vigente.

Così deciso in Milano, il 03.05.2024

Comm. Disciplinare di II° Grado
Uisp Calcio Reg. Lombardia
Massimo Nanni
Nicola Lopatriello
Gianni Manzo

La presente delibera, composta da n° 6 pagine, è stata inviata, in data 03.05.2024, via e-mail a:

- Comitato Uisp Calcio Comitato di Brescia
- Comitato Regionale Uisp Calcio Lombardia